

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 864

Seguito D.G.R. n.1283/2018. Integrazioni e modificazioni al “Disciplinare regolante la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale dei beni culturali istituita con Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, art. 6”.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Alta Professionalità Dott. Antonio Lombardo, di concerto con il Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della Cultura Dott. Massimiliano Colonna e condivisa dalla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale Avv. Silvia Pellegrini, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patrono, riferisce quanto segue.

Premesso:

- che la Legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17 - Disposizioni in materia di beni culturali - si pone quale necessario completamento della disciplina dettata dal Codice dei beni culturali, e dall'altro offre spunti innovativi nel rispetto dei principi espressi dallo stesso D. Lgs. n. 42/2004 e delle competenze istituzionali della Regione, proponendosi, quale specifico obiettivo, la creazione di un sistema Integrato finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali, elaborato sulla base delle pregresse esperienze sviluppate in materia dalla Regione Puglia;
- che l'art. 6 della suddetta legge regionale prevede l'istituzione della Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico competente nell'elaborazione di pareri in materia di piani strategici di sviluppo culturale, accordi di valorizzazione, standard minimi ed in generale nella materia dei beni culturali e connessi servizi e disciplina, con apposito provvedimento regionale, la costituzione ed il funzionamento della stessa;
- che con Deliberazione n.1268 del 27 maggio 2015, la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione del Disciplinare per il funzionamento della Commissione regionale per i beni culturali istituita con Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, art.6;
- che, con Il Decreto del Ministero dei Beni e dell'Attività culturali e del Turismo, del 21 febbraio 2018 (*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*), sono stati adottati i «Livelli uniformi di qualità per i musei» (art.1 del Decreto Ministeriale), e sono state definite le finalità del Sistema museale nazionale;
- che, in particolare, con l'art.5, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale, è stato Istituito l'Organismo regionale di accreditamento *“cui compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale”* e, con il successivo comma 2, si prevede che *“L'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da ciascuna Regione”*;
- che, l'art.5, comma 2, prevede che *“L'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da ciascuna Regione”*;
- che, con la Deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2018 n.1283, la Regione Puglia ha proceduto alla modificazione del succitato *“Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale per i beni culturali”*, attribuendo alla Commissione Regionale per I beni culturali, di cui alla L.R. n.17/2013 art. 6, i compiti di Organismo regionale di accreditamento in coerenza con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018;

- che, alla luce del riformato quadro normativo statale, con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale 1283/2018 è stata evidenziata l'opportunità di dare avvio al processo di modificazione della L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni culturali) al fine di aggiornarla in considerazione del mutato quadro normativo nazionale;

Ritenuto che:

- risulta necessario procedere, nelle more della conclusione del processo di modificazione della L. R. n. 17/2013, ad un'ulteriore modificazione ed integrazione del *"Disciplinare per il funzionamento della Commissione regionale per i beni culturali istituita con Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, art. 6"*, approvato con la Deliberazione n. 1268 del 27 maggio 2015 e modificato con Deliberazione n. 1283 del 18 luglio 2018, tanto al fine di dare concreto e celere avvio al procedimento di nomina della Commissione regionale per i beni culturali, istituita con Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, art. 6 ed aggiornato in coerenza con il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018 (*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*);
- in particolare, risulta necessario procedere:
 - 1) a modificare le modalità di individuazione dei nominativi dei membri componenti la più volte citata Commissione regionale per i beni culturali, che potranno essere individuati dagli organismi previsti dall'art. 1, comma 3, del Disciplinare, anche al di fuori di procedure comparative pubbliche;
 - 2) alla effettiva individuazione delle associazioni professionali competenti, previste all'art. 1, comma 3, lett. g), del Disciplinare, nelle articolazioni regionali pugliesi delle seguenti associazioni: ICOM (International Council of Museums), ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), ANA (Associazione Nazionale Archeologi) ed AIB (Associazione Italiana Biblioteche);
 - 3) a introdurre un ulteriore comma all'art.1, de) Disciplinare, con il seguente contenuto:
"Sarà cura dell'Assessorato all'Industria turistica e culturale invitare gli organismi sopra riportati a fornire i nominativi dei soggetti designati entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza di designazione nei termini previsti, provvederà l'assessore delegato nel rispetto delle differenti articolazioni e dei criteri previsti dall'art. 6 comma 6 della Legge regionale n. 17/2013.";

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare, in attuazione del disposto dell'articolo 6 della L.R. n. 17/2013, il testo integrato e modificato del *"Disciplinare regolante la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale dei beni culturali istituita con Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, art 6"*, allegato A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Assessorato all'Industria turistica e culturale di avviare il procedimento di nomina della Commissione regionale dei beni culturali istituita ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

All. A)

**DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI
ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2013, N. 17, ART. 6****Articolo 1. Composizione**

1. La Commissione per i beni culturali (di seguito Commissione) è organo collegiale consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e connessi servizi, istituito con l'art. 6, della Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17 (d'ora in avanti legge). Alla Commissione regionale per i beni culturali sono attribuite, altresì, le funzioni di Organismo di accreditamento regionale, e cura l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, così come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018, n. 113, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2018 (*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*).

2. La Commissione è composta da undici membri di comprovata esperienza in materia di beni culturali, nonché in materia di economia con riferimento alla gestione dei beni culturali, legislazione dei beni culturali, promozione e comunicazione dei valori riferibili al patrimonio culturale e selezionati in modo da assicurare la massima eterogeneità di competenze, la rappresentanza delle associazioni professionali e la trasparenza delle procedure.

3. La Commissione dura in carica tre anni, i suoi membri sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, possono essere rinnovati una sola volta e sono designati secondo l'articolazione seguente:

- a) due dalla Giunta regionale;
- b) due dal Consiglio regionale;
- c) uno da individuarsi nel Direttore del Polo museale regionale;
- d) uno dall'Unione province d'Italia Puglia;
- e) uno dall'Associazione nazionale comuni italiani Puglia;
- f) due dalle Università pubbliche pugliesi, di concerto fra loro;
- g) due tra le associazioni professionali rappresentative delle categorie maggiormente coinvolte e precisamente ICOM (International Council of Museums), ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), ANA (Associazione Nazionale Archeologi) ed AIB (Associazione Italiana Biblioteche), di concerto fra loro.

4. Sarà cura dell'Assessorato all'Industria turistica e culturale con il supporto della Sezione Valorizzazione territoriale invitare gli organismi sopra riportati a fornire i nominativi dei soggetti designati entro trenta giorni dalla richiesta. In assenza di designazione nei termini previsti, provvederà l'assessore delegato nel rispetto delle differenti articolazioni e dei criteri previsti dall'art. 6 comma 6 della Legge Regionale 25 giugno 2013, n.17.

5. I membri della Commissione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza in storia dell'arte, architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, archeologia, museologia, scienze bibliotecarie ed archivistiche, economia con particolare riferimento alla gestione dei beni culturali, alla legislazione dei beni culturali alla promozione e comunicazione dei valori riferibili al patrimonio.

6. Ai lavori della Commissione partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, salvo nel caso di esame delle istruttorie delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, il Direttore del Dipartimento e il Dirigente della Sezione della Regione competenti per materia.

7. Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità o rimborso atteso che la partecipazione alla sedute è a titolo gratuito.

8. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla sostituzione dei componenti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica prima della scadenza del mandato. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario è designato da chi ha indicato il componente decaduto o dimissionario, e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Articolo 2. Incompatibilità e inconfiribilità e decadenza

1. Nel rispetto della Deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 24 gennaio 2017 (*Linee di indirizzo per la nomina di rappresentanti della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali*), la nomina dei componenti la Commissione soggiace alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii. (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) e della normativa nazionale e regionale In materia di inconfiribilità e incompatibilità.

2. Non possono essere nominati membri della Commissione, e qualora ne facciano parte decadono dalla nomina:

- a) i Parlamentari, anche europei;
- b) gli Amministratori ed i Consiglieri regionali e degli Enti Locali;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- d) coloro che siano portatori, a qualunque titolo, di interessi in relazione agli atti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi.

Articolo 3. Modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata per la seduta di insediamento dal Direttore del Dipartimento e, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti e nella prima seduta il Presidente ed il Vice -Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice -Presidente ed, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

3. La convocazione della Commissione, salvo che per la seduta di insediamento, compete al Presidente o da chi ne esercita le funzioni, a mezzo di nota consegnata a mano, o trasmessa posta elettronica o sms, almeno tre giorni prima della seduta.

4. La Commissione è convocata almeno una volta nel corso dell'anno.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente può disporre l'audizione dei soggetti da cui sia necessario acquisire eventuali pareri tecnici od informazioni. Questi ultimi non possono partecipare alla successiva attività istruttoria e di espressione del parere da parte della stessa Commissione.

6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale della Sezione competente in materia di beni culturali che provvede alla redazione del verbale delle riunioni della Commissione stessa e cura la raccolta e l'archiviazione degli atti della Commissione.

Articolo 4. Modalità e termini per l'espressione del parere e di conclusione dei procedimenti istruttori

1. I pareri e le decisioni della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del componente che presiede la Commissione.

2. I pareri e le decisioni assunti dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati.

3. La Commissione esprime il proprio parere e conclude i propri procedimenti istruttori non oltre il termine di trenta giorni.

4. Il termine fissato nel precedente comma può essere sospeso da una sola richiesta di integrazione documentale per un periodo non superiore a giorni sessanta e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni medesime.

Il presente allegato si compone di

n° 3 fasciate

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Dott.ssa Silvia Pellegrini)



Stampa illeggibile